



COMUNE DI LANUSEI

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 11/10/2021

SOMMARIO

TITOLO I..... 5

Principi generali ed autonomia 5

Capo I	5
La comunità, l'autonomia, lo statuto, i regolamenti	5
Art. 1 - <i>La comunità</i>	5
Art. 2 - <i>L'autonomia</i>	5
Art. 3 - <i>Lo statuto</i>	6
Art. 4 - <i>La Sede</i>	6
Art. 5 - <i>Titolo di Città</i>	6
Art. 6 - <i>Istituzione Ente Intermedio</i>	7
Art. 7 - <i>regolamenti comunali</i>	8
Capo II.....	10
Il Comune.....	10
Art. 8 - <i>Ruolo e funzioni generali</i>	10
Art. 9 - <i>Funzioni</i>	12
Art. 10 - <i>Gestione associata di funzioni e servizi</i>	14
Art. 11 - <i>Attuazione del principio di sussidiarietà</i>	15
Art. 12 - <i>La semplificazione amministrativa</i>	16
Art. 13 - <i>Caratteristiche costitutive</i>	17
Art. 14 - <i>Stemma e Gonfalone</i>	17
Capo III.....	18
I servizi pubblici comunali.....	18
Art. 15 - <i>I servizi pubblici e l'organizzazione del Comune</i>	18
Art. 16 - <i>Aziende speciali e istituzioni</i>	18
Art. 17 - <i>Scuola Civica di Musica</i>	19
Art. 18 - <i>Società per azioni o a responsabilità limitata</i>	19

TITOLO II..... 21

Ordinamento ed attribuzioni degli organi..... 21

Capo I	21
Gli organi del Comune.....	21
Art. 19 - <i>Norme generali</i>	21
Art. 20 - <i>Codice di autoregolamentazione - pari opportunità</i>	21
Art. 21 - <i>Il Consiglio dei ragazzi</i>	22
Capo II.....	22
Il Consiglio comunale.....	22
Sezione I	22
I Consiglieri	22

Art. 22 - Competenze generali	22
Art. 23 - Composizione e durata in carica	23
Art. 24 - La Presidenza del Consiglio da parte del Sindaco - Vicepresidente	23
Art. 25 - I Consiglieri comunali - prerogative	23
Art. 26 - Consigli comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze	24
Art. 27 - Consigliere comunale - cessazione dalla carica - sospensione	24
Sezione II	25
Il Consiglio comunale	25
Art. 28 - Regolamento del Consiglio comunale	25
Art. 29 - Attività d'indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale	25
Art. 30 - Attività di controllo del Consiglio comunale	26
Art. 31 - Consiglio comunale - esercizio delle funzioni attribuite dalla legislazione	26
Art. 32 - Nomina Presidenti gruppi consiliari	27
Art. 33 - Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia - istituzione ...	27
Art. 34 - Commissioni consiliari permanenti - istituzione	27
Art. 35 - Commissioni d'indagine	28
Sezione III	28
Le adunanze	28
Art. 36 - Consiglio comunale - prima seduta	28
Art. 37 - Consiglio comunale - funzionamento	29
Art. 38 Attività dei gruppi politici	29
Art. 39 - Segretario comunale - adunanze del Consiglio - funzioni	29
Art. 40 - Pubblicazione dei provvedimenti	29
Capo III	30
La Giunta comunale	30
Art. 41 - Composizione e nomina	30
Art. 42 - Assessori comunali - divieti	30
Art. 43 - Assessori comunali - durata in carica - rinnovo - revoca	30
Art. 44 - Giunta comunale - convocazione e presidenza	31
Art. 45 - Giunta comunale - competenze	31
Capo IV	32
Il Sindaco	32
Art. 46 - Ruolo e funzioni	32
Art. 47 - Giuramento del Sindaco	32
Art. 48 - Nomina della Giunta	33
Art. 49 - Linee programmatiche del Sindaco	33
Art. 50 - Linee programmatiche - attuazione - verifica	33
Art. 51 - Linee programmatiche - adeguamento	34
Art. 52 - Orario delle attività, servizi ed uffici	34
Art. 53 - Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni	34
Art. 54 - Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi	34
Art. 55 - Servizio Sanitario Nazionale - partecipazione alla Conferenza dei Sindaci	34
Art. 56 - Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale	35
Art. 57 - Durata in carica	35

Art. 58 - <i>Mozione di sfiducia</i>	35
Art. 59 - <i>Dimissioni del Sindaco</i>	35

TITOLO III 37

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE 37

Capo I	37
Partecipazione popolare, autonomia, sussidiarietà	37
Art. 60 - <i>Partecipazione popolare - diritto</i>	37
Art. 61 - <i>Associazioni e organismi di partecipazione - riconoscimento e promozione</i>	37
Art. 62 - <i>Associazioni ed organismi di partecipazione - rapporti con il Comune</i>	37
Art. 63 - <i>Esercizio di attività per autonoma iniziativa di cittadini e di formazioni sociali</i>	38
Capo II	39
Istanze e proposte - consultazione della popolazione – partecipazione al procedimento amministrativo	39
Art. 64 - <i>Istanze, petizioni e proposte dei cittadini</i>	39
Art. 65 - <i>Consultazioni della popolazione</i>	39
Art. 66 - <i>Partecipazione al procedimento amministrativo</i>	39
Capo III	40
I referendum comunali	40
Art. 67 - <i>Il referendum comunale</i>	40
Capo IV	41
L'azione popolare a tutela degli interessi comunali	41
Art. 68 - <i>L'azione popolare</i>	41
Capo V	41
Il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni	41
Art. 69 - <i>Diritto di accesso e di informazione</i>	41
Capo VI	42
Il Difensore civico comunale	42
Art. 70 - <i>Organizzazione associata con altri Comuni</i>	42

TITOLO IV 43

L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA: ORDINAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 43

Capo I	43
Uffici e servizi - organizzazione	43
Art. 71 - <i>Autonomia normativa ed organizzativa</i>	43
Art. 72 - <i>Indirizzo politico e gestione amministrativa</i>	43
CAPO II	44
Uffici e servizi - ordinamento	44
Art. 73 - <i>Ordinamento degli uffici e dei servizi</i>	44

Art. 74 - <i>Controllo di gestione - servizio associato con altri Comuni</i>	45
Art. 75 - <i>Attività degli uffici e dei servizi - semplificazione</i>	45
CAPO III	46
Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi	46
Art. 76 - <i>Il Direttore generale</i>	46
Art. 77 - <i>Il Segretario comunale</i>	46
Art. 78 - <i>Il Vice Segretario</i>	46
Art. 79 - <i>Segretario comunale e responsabili di servizi - incarichi - funzioni e responsabilità</i>	47
TITOLO V	48
LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE	48
Art. 80 - <i>Convenzioni associative sovracomunali</i>	48
Art. 81 - <i>Consorzi ordinari</i>	48
Art. 82 - <i>Consorzio di Polizia Municipale</i>	49
TITOLO VI	50
L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA	50
PROGRAMMAZIONE E ORDINAMENTO CONTABILE	50
Art. 83 - <i>Autonomia impositiva e tariffaria</i>	50
Art. 84 - <i>Autonomia finanziaria</i>	51
Art. 85 - <i>La programmazione operativa e finanziaria</i>	51
Art. 86 - <i>La contabilità</i>	52
Art. 87 - <i>La revisione economico-finanziaria</i>	52
TITOLO VII	54
NORME FINALI	54
Art. 88 - <i>Revisione dello statuto</i>	54
Art. 89 - <i>Entrata in vigore</i>	54

TITOLO I

Principi generali ed autonomia

Capo I

La comunità, l'autonomia, lo statuto, i regolamenti

Art. 1 - La comunità

1. Il Comune di Lanusei, ente locale autonomo, è regolato dalle leggi generali dello Stato Italiano, della Regione Sarda e dal presente Statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile sociale ed economico, ispirandosi ai principi e agli obiettivi della Costituzione, alla libertà e democrazia, nel rispetto dei valori storici e delle tradizioni locali. Il principio di autonomia ed i diritti che esso assicura ai cittadini sono le linee-guida per la redazione e l'interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
2. La comunità locale è autonoma, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dall'ordinamento giuridico e dalle norme del presente statuto che costituiscono per i cittadini garanzia di democrazia e di libertà.
3. L'ordinamento e lo statuto assicurano l'effettiva partecipazione, libera e democratica, dei cittadini all'attività del Comune.
4. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali ed economici che rappresentano il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i livelli più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
5. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2 - L'autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme lo statuto ed i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della Comunità.
2. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. L'autonomia conferisce agli organi elettivi ed alla dirigenza dell'organizzazione

dell'ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo statuto ed i regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione, perseguendo con spirito di servizio verso la comunità dei cittadini le finalità enunciate nel precedente articolo.

4. Ai principi e alle norme stabilite dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira l'ordinamento del Comune e l'attività degli organi preposti ad attuarlo.

Art. 3 - Lo statuto

1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la propria comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
3. Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell'organizzazione operativa del Comune sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio comunale adegua periodicamente lo statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza fra le norme dallo stesso stabilite e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

Art. 4 - La Sede

- 1- La sede del Municipio è ubicata nell'edificio comunale di via Roma, 98.
- 2- La sede potrà essere trasferita previa deliberazione della Giunta Municipale.
- 3- Presso la sede del Comune, salvo che per particolari ed eccezionali esigenze, si riuniscono tutti gli organi e le commissioni comunali.

Art. 5 - Titolo di Città

1. Il Comune di Lanusei possiede il titolo di Città conferito con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 2002 ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs n. 267/2000.

Art. 6 - Istituzione Ente Intermedio

1- Il Comune di Lanusei è centro zonale del decentramento statale, regionale e provinciale, di scuole superiori e di associazioni ed anche sede vescovile.

2- Nel Comune di Lanusei sono presenti le seguenti strutture amministrative civili, militari e religiose:

- Tribunale della Repubblica
- Procura della Repubblica
- Pretura Circondariale
- Casa Circondariale di Prevenzione e Pena
- Sezione staccata dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro
- Commissariato di P.S.
- Distaccamento di Polizia Stradale
- Compagnia Carabinieri
- Distaccamento Circondariale dei VV.FF.
- Uffici Ministeriali delle Entrate.
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
- Sezione Circoscrizionale del Lavoro.
- Ufficio Postale di rilevante entità
- Ente Foreste della Sardegna
- Ispettorato ripartimentale delle Foreste
- Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura
- Ente Sardo Acquedotti e Fognature - Settore Ogliastro
- Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura
- Comitato Circoscrizionale di Controllo sugli Atti EE.LL.
- E.N.E.L.
- Sede Comunità Montana N. 11 di Lanusei
- Sede Unità Sanitaria Locale N. 9 di Lanusei
- Presidio ospedaliero
- Ufficio Regionale delle ferrovie Complementari della Sardegna
- Sede Agenzia Azienda Regionale Sarda Trasporti
- Delegazione A.C.I.
- Filiale del Banco di Sardegna
- Filiale del Banco di Napoli IMI
- Distretto Scolastico
- Istituto comprensivo scuole elementari e medie
- Liceo Ginnasio Statale
- Liceo Scientifico
- Istituto Statale d'Arte
- Istituto Tecnico per Geometri
- Istituto Magistrale
- Istituto EN.A.I.P.
- Diocesi di Lanusei
- Istituto Salesiano
- Cattedrale S.M. Maddalena

- Parrocchia Madonna d'Ogliastro
 - Seminario Vescovile
 - Comunità Frati Cappuccini
 - Istituto Maria Immacolata
 - Istituto Suore Domenicane
 - Istituto Figlie Eucaristiche di Cristo Re
 - Consorzio Agenzia Interprovinciale;
 - Agenzia INAIL;
 - Centro AIAS;
 - Azienda GAS;
 - Consorzio Polizia Ogliastro;
 - Sede Legale GAL Ogliastro;
 - Learning Center;
 - Scuola Civica di Musica;
 - Osservatorio Astronomico;
 - Eliporto;
 - Sede Provinciale Ogliastro CNA ;
 - Sede Provinciale Ogliastro Confartigianato;
 - Sede Provinciale Ogliastro Confcoltivatori;
 - Sede Provinciale Patronato CGIL CISL;
 - Sede UISP Provinciale;
- 3- Tutta l'azione amministrativa, politica, sociale ed economica del Comune deve essere indirizzata al mantenimento e al potenziamento delle strutture elencate al punto 2 del presente articolo.
- 4- Per l'ampiezza e la peculiarità del territorio dell'Ogliastro, per le esigenze della sua popolazione, per una maggiore funzionalità dei servizi, per consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio l'azione del Comune di Lanusei sarà indirizzata alla promozione della nuova Provincia Ogliastro.

Art. 7 - regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale compete di modificarli ed abrogarli.
2. È attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
4. I regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa del Consiglio stesso, sono soggetti al controllo preventivo eventuale (ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale 38/94 e successive

modifiche ed integrazioni) di legittimità e diventano esecutivi decorsi i termini previsti dall'art. 32 della Legge Regionale n.38 del 13.12.1994.

Capo II Il Comune

Art. 8 - Ruolo e funzioni generali

1. Il Comune è ente con competenza generale, tendenzialmente rappresentativo di ogni interesse della Comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia.
2. Il Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini è, secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale.
3. Il Comune esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte dei cittadini e delle Comunità delle seguenti finalità e con l'utilizzo degli strumenti di cui appresso:
 - a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
 - b) ispira la propria azione a principi di solidarietà uguaglianza e collaborazione fra i cittadini stessi, le comunità limitrofe, la Regione e le Istituzioni statali.
 - c) Si ispira, altresì per l'azione amministrativa a criteri e principi di economicità, efficacia ed efficienza;
 - d) Al fine di rendere la propria azione aderente e conforme ai principi enunciati, col presente Statuto, opera una netta distinzione fra organi di amministrazione e programmazione, organi di gestione e organi di controllo.
 - e) garantisce la partecipazione dei cittadini singoli od associati, delle forze sociali, economiche, sindacali e delle associazioni ed enti civili e religiose alle scelte politiche della comunità. Un apposito regolamento disciplina le modalità operative della partecipazione di tutte le aree sociali alla gestione.
 - f) tutela la dignità della persona umana e della famiglia che assume come risorsa e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'amministrazione nel suo rapporto con il territorio.
 - g) I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori sociali, etici e morali propri della dignità della persona e dell'istituzione familiare.
 - h) riconosce come una delle finalità essenziali per la crescita del cittadino l'impegno formativo di genitori, educatori, animatori, e pone attenzione al ruolo importante che nella vita presente e futura della comunità locale ricoprono le nuove generazioni. A tal fine il Comune

favorisce tutte le iniziative promosse dalle varie associazioni di tipo educativo e formativo.

- i) In coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.
- j) Per tale scopo promuove nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace.
- k) E' al servizio della persona, del cittadino ed in particolare dell'istituzione familiare e fonda la sua attività sui principi della solidarietà.
- l) A tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con specifico riguardo alla tutela della salute, all'assistenza sociale diretta a garantire alla persona il libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita della comunità, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura e a tutto ciò che concorre a migliorare la qualità della vita, dando priorità alle persone, ai cittadini ed alle famiglie che si trovano in stato di difficoltà o comunque che appartengano alle fasce più deboli della comunità in riferimento ai principi stabiliti dalla Costituzione italiana.
- m) Tutela e realizza le pari opportunità fra uomo e donna, nel rispetto delle peculiarità di entrambi; promuove azioni positive volte a favorire la reale parità delle opportunità rimuovendo gli ostacoli che di fatto pregiudicano la partecipazione al mondo del lavoro, alla vita sociale, economica e politica.
- n) Favorisce l'educazione permanente nei diversi ambiti educativi: famiglia, scuola, società, promuovendo azioni adeguate per il coinvolgimento paritario di uomo e donna.
- o) Tutela e valorizza le specificità relative ai diritti legati ai problemi dell'infanzia, dei portatori di handicap mentali e fisici, dei giovani e degli anziani attraverso la formazione di CONSULTE per i rispettivi settori. La composizione, il funzionamento e i compiti saranno disciplinati da apposito regolamento.
- p) Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della regione e della provincia.
- q) A tale scopo il Comune dovrà definire degli strumenti che siano in grado di assicurare, ai cittadini singoli o associati, alle famiglie, forme di consultazione su argomenti di estrema importanza e delicatezza per gli interessi della comunità.
- r) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono. Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dal Comune si propongono di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e

solidarietà.

4. Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
5. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
6. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione di interesse della propria Comunità, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi dalla legislazione regionale.

Art. 9 - Funzioni

1- Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, nel rispetto delle competenze e funzioni che la legge statale o regionale demanda ad altri soggetti.

2- Il Comune svolge in particolare ed in via prioritaria le seguenti funzioni:

- 1) *provvede alla pianificazione del territorio, alla difesa del suolo e delle sue risorse;*
- 2) *cura viabilità, traffico, trasporti;*
- 3) *tutela e valorizza i beni culturali e ambientali;*
- 4) *ricerca e cura la distribuzione delle fonti idriche ed energetiche;*
- 5) *5) promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo economico e di cooperazione;*
- 6) *6) realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto alla abitazione;*
- 7) *predispone idonei strumenti di pronto intervento da apprestare in caso di pubbliche calamità;*
- 8) *persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione;*
- 9) *promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro, allo studio, alla cultura e alla parità giuridica e sociale tra i sessi;*
- 10) *tutela il lavoro in tutte le sue forme ed organizzazioni;*

- 11) *sostiene il pieno esercizio dei diritti di libertà;*
- 12) *garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future, promuovendo la realizzazione di un giusto rapporto tra città e campagna, subordinando a queste necessità gli interventi relativi alle opere di interesse pubblico, agli insediamenti umani e alle attività produttive, interviene per difendere il suolo e le foreste, per governare e tutelare le acque, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento;*
- 13) *agisce perchè siano assicurati in pari misura a tutti i cittadini i servizi sociali;*
- 14) *concorre alla difesa del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del proprio territorio, anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse;*
- 15) *riconosce nella proprietà e nelle imprese individuali e associate dei coltivatori diretti e nella cooperazione, le strutture fondamentali dell'agricoltura del proprio territorio ed interviene a sostegno della professionalità agricola soprattutto giovanile ed indirizzata a pratiche colturali biologiche;*
- 16) *favorisce lo sviluppo, l'ammodernamento tecnologico e i livelli di produzione del settore industriale ecocompatibile;*
- 17) *agevola e tutela l'artigianato anche nelle sue forme associate;*
- 18) *promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione con particolare al settore del no-profit;*
- 19) *per il buon funzionamento delle attività produttive, artigianali, industriali e commerciali, è prevista la formazione di comitati o commissioni;*
- 20) *Il funzionamento dei comitati e delle commissioni è disciplinato da apposito regolamento;*
- 21) *promuove e agevola l'organizzazione razionale delle attività commerciali e distributive al fine prevalente della tutela dei consumatori;*
- 22) *opera per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali, con particolare riferimento alle aree interne, depresse e svantaggiate;*
- 23) *assume iniziative per la valorizzazione delle zone montane;*
- 24) *contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica, della cultura e dell'istruzione di ogni ordine e grado;*
- 25) *riconosce nelle attività culturali, nella pratica sportiva dilettantistica, nell'impegno del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della*

formazione ed esplicazione della persona umana ed a tal fine li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;

- 26) favorisce l'associazionismo in genere e particolarmente quello giovanile, riconoscendo adeguatamente il ruolo delle organizzazioni sindacali quali soggetti sociali costituzionalmente tutelati;*
- 27) si impegna a rimuovere le varie cause di emarginazione giovanile e sociale in genere, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato;*
- 28) opera per l'integrazione nella società e l'inserimento attivo nel lavoro degli invalidi e dei minorati e la difesa dei loro diritti;*
- 29) riconosce il valore dell'anziano, favorendo un ruolo attivo della sua presenza nella società;*
- 30) promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, con particolare attenzione ai piani di edilizia economica e popolare ed alle infrastrutture sociali;*
- 31) privilegia la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo il recupero funzionale del suo centro storico;*
- 31) valorizza le potenzialità turistiche dell'altopiano del Selene, della piana di San Cosimo e dell'isola amministrativa del Quirra.

Art. 10 - Gestione associata di funzioni e servizi

1. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per trovare una soluzione di interessi sovracomunali ed una migliore tutela della cultura, dell'economia e della vita sociale delle popolazioni amministrate, nonché per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.
2. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire nella gestione livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesti.
3. Alla gestione associata di funzioni e servizi può partecipare anche la Provincia e la Comunità Montana per quanto di loro competenza ed interesse, sottoscrivendo la convenzione.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, che esercita le funzioni ed i servizi in luogo degli stessi. Può essere inoltre prevista, per quanto

necessaria, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro conto.

- 5- L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravii di procedure, di costi e di tempi.
- 6- Il Comune di Lanusei, allo scopo di raggiungere la piena realizzazione economica, sociale e civile delle popolazioni, si impegna a trovare, con i comuni vicini ed in particolare con il Comune di Ilbono, col quale già esistono continuità urbanistica e intese consortili, forme ancora più strette di collaborazione in vista di una futura unione.

Art. 11 - Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Il Comune assume fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa quello di sussidiarietà, oltre che nelle forme previste dal secondo comma dell'art. 8, mediante i regolamenti e l'attività dell'organizzazione.
2. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare ordinano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
3. Il Comune estende gradualmente la sua organizzazione per assicurarne la presenza operativa sul territorio, nei centri abitati di maggior consistenza e nelle frazioni che distano notevolmente dagli uffici e dalle direzioni centrali dei servizi.
4. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.
5. La Giunta comunale valuta con le associazioni di partecipazione e con la rappresentanza della popolazione interessata, i programmi e le modalità d'intervento di cui ai precedenti commi, stabilendone la gradualità in relazione alle risorse dell'ente.
6. Il Sindaco con l'atto con cui presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche delle attività da realizzare nel corso del mandato, di cui all'art. 42 dell'ordinamento può proporre quelle, individuate con la partecipazione del Consiglio e con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono

essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidiarietà ed in conformità a quanto previsto dall'art. 8 dell'ordinamento.

7. Preso atto degli orientamenti decisi dal Consiglio, la Giunta definisce le modalità di attuazione di quanto previsto al precedente comma ed approva il protocollo d'intesa che indica i presupposti giuridici e le modalità organizzative ed economiche delle attività attribuite all'autonomo esercizio dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali. La Giunta ed i responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti per l'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dai soggetti che rappresentano le formazioni sociali che ne assumono la realizzazione con ogni connessa responsabilità.

Art. 12 - La semplificazione amministrativa

1. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi elettivi e dell'organizzazione di gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. L'obiettivo di tale azione è l'eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.
2. In apposite riunioni del Comitato di Direzione indette e coordinate dal Direttore generale - o dal Segretario comunale nei Comuni in cui il Direttore non è istituito - i Dirigenti ed i Responsabili dell'organizzazione esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il programma degli interventi da effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma.
3. Ciascun Responsabile, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l'attuale effettiva utilità per i cittadini e la Comunità, anche in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Adegua alla semplificazione procedimentale i programmi ed il funzionamento del sistema informatico di cui il settore è dotato, d'intesa con il responsabile del servizio. Informa il Sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d'atto dell'organo predetto e comunque trascorsi venti giorni dall'invio della comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.
4. Il Responsabile del servizio, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco ed al Presidente del Consiglio le deliberazioni da sottoporre al Consiglio. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di entrate od aumenti di spese esprime

il parere preventivo il responsabile del servizio finanziario.

5. Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui all'art. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali degli organi elettivi e della dirigenza dell'organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

Art. 13 - Caratteristiche costitutive

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24/12/1954 N. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e comprende , oltre che il territorio principale all'interno del quale è situato il centro abitato, l'isola amministrativa del Quirra, storicamente riconosciuta dalla comunità di Lanusei e da quelle interessate.
2. La circoscrizione territoriale non può essere modificata se non nelle forme di legge ed a condizione che la popolazione sia sentita attraverso apposito referendum.
3. Il Comune ha diritto di tutelare la propria integrità territoriale e di promuovere a tal fine determinazioni e rettifiche di confini con i Comuni contermini.
4. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune, indicate al comma 1 definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
5. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Art. 14 - Stemma e Gonfalone

- 1- Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone.
- 2- Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, fanno parte integrante del presente Statuto.
- 3- L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.

Capo III I servizi pubblici comunali

Art. 15 - *I servizi pubblici e l'organizzazione del Comune*

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici a rilevanza industriale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 112 del D.Lgs 267/2000 come modificato dalle ultime disposizioni normative.

Disciplina i servizi non aventi rilevanza industriale ai sensi dell'articolo 112 bis del suddetto decreto legislativo.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- ✓ istituzioni;
- ✓ aziende speciali, anche consortili;
- ✓ società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune .
4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 16 - *Aziende speciali e istituzioni*

1. L'azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto del Comune.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del comune da cui dipendono.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il bilancio di esercizio;

Art. 17 - Scuola Civica di Musica

1. E' istituita a Lanusei la Scuola Civica di Musica . Il suo atto fondamentale è il regolamento di funzionamento approvato in seno al Consiglio comunale.
2. La scuola civica di musica ha lo scopo di offrire, anche in convenzione con altri enti, una struttura per l'insegnamento musicale al livello dei Conservatori di Stato che consenta una diffusa cultura musicale ed una preparazione adeguata al superamento degli esami di stato.
3. La scuola civica di musica è organismo strumentale del Comune di Lanusei, dotato di autonomia gestionale.
4. Sono organi della Scuola il Presidente, il Direttore ed il Consiglio di Amministrazione le cui funzioni sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 18 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici comunali, qualora sia ritenuta opportuna, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata:
 - a) con prevalente capitale pubblico locale;
 - b) con partecipazione non prevalente - minoritaria - del capitale pubblico locale.

Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nell'atto costitutivo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del Consiglio d'amministrazione, dell'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori dei conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.
4. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo ed uno o più Sindaci, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile.

Titolo II

Ordinamento ed attribuzioni degli organi

Capo I Gli organi del Comune

Art. 19 - Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.
3. Gli organi di governo esercitano le rispettive funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli altri atti, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 20 - Codice di autoregolamentazione - pari opportunità

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. L'espletamento degli incarichi predetti non è causa di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire cariche presso il Comune ma costituisce un divieto che gli Amministratori hanno l'obbligo di osservare.
3. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale. Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge per i piani urbanistici.
4. Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità e promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché nelle

nomine, espressamente riservate dalla legge al Consiglio, dei propri rappresentanti.

Art. 21 – Il Consiglio dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie :
 - ✓ politica ambientale,
 - ✓ sport
 - ✓ tempo libero;
 - ✓ giochi ;
 - ✓ rapporti con l'associazionismo;
 - ✓ cultura e spettacolo;
 - ✓ pubblica istruzione;
 - ✓ assistenza ai giovani e agli anziani;
 - ✓ rapporti con organismi di volontariato;
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono stabiliti con apposito regolamento.

Capo II Il Consiglio comunale

Sezione I I Consiglieri

Art. 22 - Competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che stabilisce l'indirizzo politico amministrativo generale del Comune.
2. Approva lo statuto, adotta gli atti fondamentali e gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza esclusiva dalle leggi.
3. Le funzioni del Consiglio non possono essere delegate ad altri organi comunali.
4. Il Consiglio partecipa alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Verifica periodicamente l'attuazione dei programmi da parte del Sindaco e dei singoli Assessori ed i risultati accertati con il controllo della gestione.
5. Le modalità per la partecipazione del Consiglio alla programmazione dell'attività del Comune e per l'attività di controllo della sua attuazione sono stabilite nei successivi articoli.

Art. 23 - Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio comunale è composto da Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge in rapporto alla classe demografica del Comune.
2. Il Consiglio comunale dura in carica cinque anni.

Art. 24 - La Presidenza del Consiglio da parte del Sindaco - Vicepresidente

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica..
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le funzioni di Presidente del Consiglio, lo sostituisce il Vicesindaco se lo stesso ricopre anche la carica di Consigliere comunale. In caso contrario la sostituzione del Sindaco è effettuata da un Vicepresidente eletto dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto.
3. Ove venga disposto con apposita deliberazione consiliare approvata a maggioranza assoluta dei componenti, il consiglio può istituire il Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39 del D.Lgs 267/2000 cui sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente del consiglio le funzioni vicarie vengono assolve dal Sindaco in carica.

Art. 25 - I Consiglieri comunali - prerogative

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.
4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per

l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.

5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.

L'esercizio delle prerogative consiliari è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 26 - Consigli comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per cinque sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Sindaco, entro il giorno successivo a ciascuna riunione. Alla terza assenza consecutiva ingiustificata il Sindaco provvede a far recapitare al Consigliere interessato apposita comunicazione dalla quale risulti la data delle sedute consiliari cui non ha partecipato ponendo in evidenza le conseguenze previste dal presente articolo in caso di ulteriori due assenze non debitamente giustificate.
2. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Sindaco di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Sindaco, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Sindaco sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.

Art. 27 - Consigliere comunale - cessazione dalla carica - sospensione

1. Il Consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo stesso scritte e sottoscritte, indirizzate al Consiglio, presentate al protocollo del Comune nel quale sono immediatamente registrate nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, attribuendo il seggio vacante al candidato della medesima lista che segue l'ultimo eletto. Non si fa luogo alla surroga quando ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi di legge.
2. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di

Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione.

3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Nel caso che il Consiglio comunale sia sciolto per una delle cause previste dall'art. 53 dell'ordinamento, esso rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di scioglimento, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. In tutti gli altri casi nei quali la legge prevede che con lo scioglimento del Consiglio viene nominato un Commissario per la temporanea amministrazione del Comune, il Consiglio è sciolto ed i Consiglieri cessano dalla carica e dalle funzioni dalla data di notifica del decreto di scioglimento.
6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Sezione II

Il Consiglio comunale

Art. 28 - Regolamento del Consiglio comunale

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento determina le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.
3. Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 29 - Attività d'indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale

1. L'attività d'indirizzo politico-amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale:
 - a) con l'adozione dello statuto e dei regolamenti;
 - b) con la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco;
 - c) con l'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale e della relazione previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione

- finanziaria;
- d) con l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori ed opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge;
 - e) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - f) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - g) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del Sindaco degli orari delle attività;
 - h) con la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione;
 - i) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - l) per ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo;
 - m) con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività e funzioni esercitate dal Comune;
 - n) con la valutazione dell'esito di referendum consultivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione.
2. Il Presidente sottopone al parere delle Commissioni consiliari competenti per materia, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento, gli argomenti sui quali il Consiglio comunale deve esprimere i propri indirizzi ed orientamenti. Il parere viene comunicato al Consiglio.

Art. 30 - Attività di controllo del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo sull'attività comunale, su quella delle istituzioni e delle aziende, attraverso:
- a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
 - b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma - elenco annuale dei lavori pubblici;
 - c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
 - d) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
 - e) la relazione annuale del difensore civico e del collegio dei revisori dei conti.
2. L'attività di controllo è funzione che compete al Consiglio comunale ed a tutti i Consiglieri.

Art. 31 - Consiglio comunale - esercizio delle funzioni attribuite dalla legislazione

1. Avanti al Consiglio comunale, nella seduta d'insediamento, il Sindaco presta il

giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

2. Al Consiglio comunale, nella seduta d'insediamento, il Sindaco comunica la costituzione della Giunta.
3. Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni e le competenze allo stesso attribuite dall'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, dalle altre disposizioni previste dallo stesso D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni e dalle altre norme vigenti che fanno specifico riferimento alle competenze del consiglio comunale.

Art. 32 - Nomina Presidenti gruppi consiliari.

1. Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a quella d'insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità al regolamento, comunicano al Sindaco il Consigliere da ciascuno di essi eletto Presidente del gruppo.

Art. 33 - Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia - istituzione

1. Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo è istituita la Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare le verifiche periodiche previste dall'art. 21 e di presentare al Consiglio, tramite il Presidente che provvede ad iscrivere all'ordine del giorno, relazioni illustrative dei risultati dell'attività esercitata.
2. La composizione e l'elezione della Commissione permanente di controllo e di garanzia sono stabilite dal Consiglio in modo da assicurare, con criteri proporzionali, la partecipazione spettante alla maggioranza ed alla opposizione in rapporto ai Consiglieri dai quali sono costituite.
3. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solo agli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. È eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.
4. Il regolamento determina i poteri della Commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità.

Art. 34 - Commissioni consiliari permanenti - istituzione

1. Il Consiglio comunale per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio dei provvedimenti, iniziative, attività di competenza del Comune da sottoporre, a mezzo del Presidente, all'esame ed alle decisioni dell'Assemblea consiliare, procede alla costituzione di Commissioni consiliari permanenti, in numero non superiore a cinque, composte ciascuna da massimo cinque componenti, eletti nel proprio seno con criterio proporzionale di

rappresentanza paritaria tra uomini e donne, assicurando la partecipazione delle minoranze, stabilendo per ciascuna Commissione le competenze per materie e funzioni in rapporto organico con la ripartizione delle stesse fra i settori dell'organizzazione dell'ente.

2. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 35 - Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per scritto da almeno un terzo dei componenti può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Le Commissioni sono composte da non più di tre Consiglieri, eletti con criterio proporzionale.
3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario. La presidenza è in ogni caso riservata ad un rappresentante delle minoranze.
4. La Commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine e ad ogni altro connesso del quale l'ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire.
5. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito dell'indagine effettuata, richiedendo al Presidente apposita convocazione dello stesso, in seduta privata.
6. Il regolamento prevede le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento della Commissione d'indagine.

Sezione III Le adunanze

Art. 36 - Consiglio comunale - prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal medesimo.
3. Il Consiglio comunale, nella prima riunione, procede all'esame della posizione degli eletti ed alla convalida della loro elezione, riceve il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta, dallo stesso nominati.

Art. 37 - Consiglio comunale - funzionamento

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 38 Attività dei gruppi politici

1. Al fine di consentire ai gruppi politici lo svolgimento della propria attività istituzionale è riservata agli stessi l'utilizzo di un locale idoneo, appositamente attrezzato, secondo i criteri che verranno fissati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 39 - Segretario comunale - adunanze del Consiglio - funzioni

1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
2. Il regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale la cui partecipazione consultiva, referente e di assistenza è richiesta dal Sindaco per iniziativa propria o dei componenti il Consiglio.
3. Il Segretario comunale quando ritenga utile informare il Consiglio su aspetti giuridici, tecnico-amministrativi e finanziari-contabili relativi ai provvedimenti in trattazione, richiede al Sindaco di poter procedere in tal senso.

Art. 40 - Pubblicazione dei provvedimenti

1. Tutte le deliberazioni e le determinazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi ed in appositi spazi a disposizione del maggior numero di utenti.
2. Le pubblicazioni all'albo pretorio sono disposte dal dirigente responsabile dei servizi amministrativi il quale attribuisce ad un dipendente di provvedervi, secondo quanto disposto dal regolamento.
3. La pubblicazione per quindici giorni delle deliberazioni assolve alla funzione di pubblicità degli atti stabilita dalla legge e di informazione dei terzi per la tutela dei loro interessi e diritti. Per l'esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta si osservano le norme stabilite dall'art. 124 e 134 dell'ordinamento.

Capo III La Giunta comunale

Art. 41 - *Composizione e nomina*

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di quattro e massimo di sei Assessori dallo stesso nominati, tra cui un Vicesindaco.
2. E' stabilito che, a prescindere dal numero degli assessori, non meno di due debbano essere nominati tra i consiglieri comunali.
3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima adunanza successiva all'elezione, dopo il giuramento.

Art. 42 - *Assessori comunali - divieti*

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. I componenti della Giunta comunale, compreso il Sindaco, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 43 - *Assessori comunali - durata in carica - rinnovo - revoca*

1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni.
2. Non si applica agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.
3. Il Sindaco può revocare, prima della scadenza, uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 44 - Giunta comunale - convocazione e presidenza

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale. Nel caso di sua assenza od impedimento a tali funzioni assolve il Vicesindaco.

Art. 45 - Giunta comunale - competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco e dei funzionari dirigenti.
3. La Giunta collabora con il Sindaco:
 - per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
 - per la realizzazione degli indirizzi generali d'amministrazione espressi dal Consiglio;
 - per la valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
 - esprimendosi, con proprie deliberazioni motivate, sulle proposte del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Direttore generale;
 - esprimendosi con motivate deliberazioni per la copertura dei posti di dirigenti e responsabili degli uffici con contratto di diritto privato.
4. La Giunta adotta:
 - il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale;
 - le deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare.
5. La Giunta:
 - autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell'interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente. Per le controversie tributarie la Giunta può autorizzare il Sindaco a delegare l'Assessore competente per materia od il funzionario responsabile del servizio tributi;
 - provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale degli interventi relativi alle prestazioni sociali a carattere sanitario per le persone disabili, portatrici di handicap, in stato di bisogno e di emarginazione secondo quanto previsto dalla legge. Individua gli uffici e servizi comunali preposti, per le loro competenze, ad attuare le disposizioni dell'art. 3-septies della legge 19 giugno 1999, n. 229, e dell'art. 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed attribuisce loro le relative funzioni, integrando ove occorra il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi e prevedendo nel bilancio

comunale le risorse necessarie, finanziate con i mezzi previsti dal sesto comma dell'art. 3-septies della legge n. 229/1999;

- predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- definisce, in base alla proposta del Direttore generale ove nominato o, in caso contrario, sentita la Conferenza dei responsabili dei servizi, il piano esecutivo di gestione dell'esercizio di cui all'art. 169 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Capo IV Il Sindaco

Art. 46 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta.
2. Il Sindaco esercita tali compiti armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel pieno rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
3. Valorizza e promuove la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, attivando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
4. Promuove le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.
6. Quale organo responsabile dell'amministrazione, esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelli attribuite o delegate dalla regione. Quale ufficiale del Governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi.

Art. 47 - Giuramento del Sindaco

1. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 48 - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione e prima della seduta d'insediamento del Consiglio comunale, nomina i componenti della Giunta comunale con le modalità di cui all'art. 45.
2. Fra i componenti della Giunta il Sindaco nomina il Vicesindaco che lo sostituisce nel caso di assenza od impedimento, esercitando le funzioni attribuite al Sindaco dall'ordinamento, comprese quelle di cui all'art. 61.
3. Per gli Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità è da loro dichiarato, con l'accettazione della nomina, mediante attestazione sostitutiva resa avanti al Segretario comunale.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta, la composizione della Giunta comunale.
5. Il Sindaco, può delegare agli Assessori comunali il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti per settori dell'attività del Comune precisati nell'atto di delega da lui sottoscritto, controfirmato dal delegato e conservato nell'archivio dell'ente dal Segretario comunale.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 49 - Linee programmatiche del Sindaco

1. Il Sindaco, entro tre mesi dall'insediamento, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato.
2. Entro il termine suddetto il Sindaco rimette il documento di programma al Consiglio comunale che in apposita adunanza esprime proposte, contributi e osservazioni, relativi al documento elaborato dal Sindaco.
3. Entro un mese dal ricevimento del documento di cui al precedente comma il Sindaco, valutate le risultanze dell'esame del programma effettuato dal Consiglio ed apportati allo stesso gli eventuali adeguamenti ritenuti utili al suo perfezionamento, definisce l'atto comprendente le linee del programma di mandato e lo presenta al Consiglio comunale.

Art. 50 - Linee programmatiche - attuazione - verifica

1. Entro il 15 giugno ed il 15 ottobre di ogni anno la Commissione consiliare permanente di controllo, per iniziativa del suo Presidente che ne informa

previamente il Sindaco e per suo tramite la Giunta, provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori e riferisce, al Consiglio Comunale, nella sua prima riunione successiva alla conclusione della verifica, con una relazione sullo stato di avanzamento delle azioni e dei progetti compresi nelle linee programmatiche e della corrispondenza dei costi sostenuti alle previsioni.

Art. 51 - Linee programmatiche - adeguamento

1. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sulle stesse espresse dal Consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie predisponendo il documento di adeguamento del programma di mandato.

Art. 52 - Orario delle attività, servizi ed uffici

1. Il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi ed uffici pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
2. Il Sindaco, a tal fine, tiene conto delle richieste delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e rappresentativi dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.

Art. 53 - Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne.

Art. 54 - Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi

1. Il Sindaco è membro di diritto delle Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi. Può delegare a partecipare alle Assemblee, con tutti i suoi poteri, un Assessore od un Consigliere comunale, dallo stesso prescelto.

Art. 55 - Servizio Sanitario Nazionale - partecipazione alla Conferenza dei Sindaci

1. Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Sindaci preposta al Servizio Sanitario Nazionale rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei

presidi, alle attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.

2. Riferisce ogni sei mesi alla Giunta ed al Consiglio sull'attività svolta e valuta le problematiche che più direttamente interessano la popolazione del Comune.
3. Il Sindaco provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale delle prestazioni sociali a carattere sanitario di competenza comunale.

Art. 56 - Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni.
2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili.
3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.
4. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.

Art. 57 - Durata in carica

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un solo secondo mandato immediatamente successivo.
2. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 58 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Art. 59 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.

2. Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si osservano le disposizioni degli artt. 141 e seguenti dell'ordinamento.
3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, lo sostituisce il Vicesindaco.

Titolo III

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Partecipazione popolare, autonomia, sussidiarietà

Art. 60 - Partecipazione popolare - diritto

1. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla popolazione del Comune nella quale sono compresi:
 - 1) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - 2) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
 - 3) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni;
 - 4) le persone non residenti, che esercitano nel Comune, stabilmente, la propria attività di lavoro, professionale ed imprenditoriale.
2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

Art. 61 - Associazioni e organismi di partecipazione - riconoscimento e promozione

1. Il Comune riconosce ed afferma il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.
2. La Giunta, secondo le decisioni espresse dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 dell'ordinamento, assume ogni idonea iniziativa per la istituzione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare, anche su base di quartiere o di frazione, aventi le finalità ed i caratteri indicati nel precedente comma, per assicurare la più ampia rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente nell'ambito comunale.
3. Con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello statuto sono determinate le modalità per la loro iscrizione, senza spese, e con procedure effettuate d'ufficio, nell'apposito registro tenuto dal Comune, con il fine esclusivo di mantenere attivamente i rapporti di collaborazione con l'ente, per attuare le iniziative di informazione e collaborazione di cui ai successivi articoli.

Art. 62 - Associazioni ed organismi di partecipazione - rapporti con il Comune

1. La Giunta assicura alle associazioni di partecipazione tempestive informazioni

sulle attività ed iniziative del Comune e sulle modalità della loro attuazione, promuovendo da parte delle associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il miglioramento della qualità delle prestazioni fornite ai cittadini, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei costi.

2. La Giunta indice, con la periodicità stabilita dal regolamento, incontri con i rappresentanti delle associazioni, con l'intervento dei dirigenti e responsabili dei servizi interessati, per valutare le proposte pervenute, verificarne le possibilità di attuazione e definirne modi e tempi.
3. La Giunta, prima di assumere iniziative od adottare provvedimenti di rilevante interesse generale può indire la riunione dei rappresentanti di tutte le Associazioni iscritte, per conoscere le loro valutazioni e confrontare la posizione dell'amministrazione con quelle degli organi di partecipazione.

Art. 63 - Esercizio di attività per autonoma iniziativa di cittadini e di formazioni sociali

1. Il Sindaco con l'atto con cui presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche delle attività da realizzare nel corso del mandato di cui all'art. 42 dell'ordinamento, può proporre le attività, individuate con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma quinto, dell'ordinamento.
2. Preso atto degli orientamenti del Consiglio, la Giunta, in accordo con le associazioni interessate, predispone un protocollo d'intesa che indica i presupposti giuridici e la fattibilità organizzativa ed economica delle suddette forme di partecipazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento, e lo sottopone al Consiglio comunale. Avvenuti il positivo esame e la decisione del Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lett. d), del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, la Giunta adotta gli atti di sua competenza e promuove quelli di competenza del settore organizzativo responsabile per l'attuazione del protocollo d'intesa nel quale sono previsti:
 - a) la data di scadenza dell'accordo, corrispondente a quella del mandato degli organi elettivi del Comune;
 - b) il periodo di sperimentazione al termine del quale l'accordo può essere rescisso da ambedue le parti;
 - c) le cause che nel corso dell'incarico possono renderne necessaria la modifica o la conclusione;
 - d) l'assistenza tecnico-amministrativa per il periodo di sperimentazione;
 - e) le dotazioni strumentali e l'eventuale concorso economico che il Comune fornisce per l'attuazione dell'intesa.

Capo II
**Istanze e proposte - consultazione della popolazione – partecipazione
al procedimento amministrativo**

Art. 64 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte di singoli cittadini o di una pluralità di essi, diverse da quelle di cui al precedente articolo, sono esaminate dall'Assessore competente per materia, insieme con il responsabile del servizio interessato, e ove previsto, dal Presidente della commissione competente, che procedono alla loro rapida valutazione e a dare alle stesse risposta nel più breve tempo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento.
2. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta l'Assessore sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza e le comunicano agli interessati entro il termine indicato nel precedente comma.

Art. 65 - Consultazioni della popolazione

1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Consiglio direttamente o la Giunta, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio e di quanto stabilito dal regolamento, possono effettuare la consultazione della popolazione agli stessi direttamente o indirettamente interessata. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere estesa ad una o più categorie di cittadini, ai residenti ed operatori in quartieri, frazioni od ambiti delimitati del territorio comunale, ovvero a tutta la popolazione.
2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni nazionali e/o regionali che la regolano ed è effettuata mediante questionari inviati alle famiglie, con le modalità e termini previsti dal regolamento, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti contributi propositivi e pareri che consentono di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio ed interesse.

Art. 66 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra

disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.

3. In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento e negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dell'interessato, copie od estratti informali di documenti.
4. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato - o da suoi incaricati - devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.

Capo III I referendum comunali

Art. 67 - Il referendum comunale

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:
 - a) quando sia disposto con deliberazione del consiglio comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;
 - b) quando sia richiesto da almeno un quindicesimo degli elettori e dagli altri soggetti che hanno diritto a parteciparvi previsti al precedente art. 65. Per questi ultimi l'ufficio anagrafe stima il numero delle persone interessate sulla base di dati in suo possesso o facilmente acquisibili.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale ed il regolamento di contabilità;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) gli atti relativi al personale del Comune;
 - e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
3. Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di

ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un'unica tornata annuale.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Capo IV

L'azione popolare a tutela degli interessi comunali

Art. 68 - L'azione popolare

1. Nel caso in cui l'elettore sia intervenuto per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ai sensi dell'art. 7 dell'ordinamento, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.
2. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

Capo V

Il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni

Art. 69 - Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, ne vieta l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.
2. Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione ed il rilascio di

copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi.

3. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.
4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, istituito in conformità all'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione ed assume ogni iniziativa utile per farli conoscere ai cittadini e rendere note le modalità per esercitarli.

Capo VI Il Difensore civico comunale

Art. 70 - Organizzazione associata con altri Comuni.

1. Con successivo apposito regolamento verrà istituita la figura del Difensore civico per l'esercizio di funzioni atte a garantire l'imparzialità, la legittimità ed il buon andamento dell'amministrazione e dell'organizzazione comunale prevedendo che tale organismo sia servizio associato con altri Comuni.

Titolo IV
L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA: ORDINAMENTO DEL
PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I
Uffici e servizi - organizzazione

Art. 71 - Autonomia normativa ed organizzativa

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento delle autonomie locali, provvede alla determinazione della dotazione organica ed alla organizzazione e gestione del personale adottando, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed adeguandolo periodicamente, quando risulta necessario a seguito di modifiche delle funzioni da esercitare.
2. L'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai principi affermati dall'ordinamento e dallo statuto ed ai limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alle previsioni della programmazione triennale.

Art. 72 - Indirizzo politico e gestione amministrativa

1. Gli organi elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, adottando gli atti relativi a tali funzioni.
2. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione degli uffici e servizi e compete sia l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi elettivi, previsti dall'art. 107 dell'ordinamento (D.Lgs. 267/2000), compresi gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno, sia la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati della stessa.

CAPO II

Uffici e servizi - ordinamento

Art. 73 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla Giunta in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione previsti dall'art. 107 dell'ordinamento, ai principi stabiliti dal presente articolo ed agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e le dotazioni organiche complessive del personale.
2. Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:
 - a) corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;
 - b) adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione, costituendo una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazioni interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell'ente;
 - c) conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale;
 - d) attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;
 - e) adozione delle misure più idonee per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
 - f) attuazione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;
 - g) adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanze e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo telefax e telefono ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il Comune, di atti e documenti al domicilio dell'interessato;
 - h) adozione di iniziative programmate e ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali, provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;
 - i) armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le esigenze degli utenti;
 - l) attivazione e potenziamento dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e dello Sportello unico delle imprese;
 - m) ogni altra disposizione relativa all'organizzazione, alla direzione degli uffici e servizi, alla gestione del personale, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti che secondo l'art. 107 è compresa nel regolamento.

Art. 74 - Controllo di gestione - servizio associato con altri Comuni

1. Il Sindaco, qualora accerti che il Comune non ha la possibilità di costituire al proprio interno una struttura preposta al servizio di controllo di gestione, udita la Giunta, sottopone al Consiglio la proposta di pervenire ad una intesa con altri Comuni per un accordo con persona professionalmente qualificata per questo incarico, affinché provveda all'effettuazione del controllo di gestione autonomamente e distintamente per ciascun Comune, ripartendo la spesa fra gli stessi in relazione alla popolazione ed alla consistenza del bilancio, secondo criteri da stabilire nella convenzione d'incarico. Il Sindaco promuove intese con gli altri Comuni e gli atti conseguenti.

Art. 75 - Attività degli uffici e dei servizi - semplificazione

1. Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo effettuando periodicamente la revisione del regolamento comunale sia per l'aggiornamento dei procedimenti nello stesso previsti, sia per la costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo tutte le misure agevolative applicabili nell'interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed informatica, che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all'interessato dell'esito del procedimento.
2. Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l'acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che ha per fine di rendere più agevole, rapido, economico il rapporto fra i cittadini e l'amministrazione comunale, tenuto conto di quanto dispongono il D.P.R. 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e le leggi annuali di semplificazione. Dispone l'adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività del Comune ed in particolare nel funzionamento dello Sportello unico delle imprese, dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alle conferenze dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere d'interesse pubblico generale.
3. Ogni altra attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l'ente, adottando ogni misura per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita nella comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun settore costituiranno motivo di valutazione dell'operato del Dirigente o del Responsabile del servizio.

CAPO III
Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi

Art. 76 - Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco dal quale è stato nominato. Le sue funzioni, le modalità per la nomina e la revoca, e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'ente sono stabilite dall'art. 108 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può attribuire le funzioni di Direttore Generale anche al Segretario Comunale.

Art. 77 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dall'articolo 98 del D.Lgs 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il Sindaco ha nominato il Direttore generale ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore generale contestualmente disciplina, secondo le norme previste dal presente e seguente articolo e dal regolamento, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.
4. Quando non sia nominato il Direttore generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 78 - Il Vice Segretario

1. Il Funzionario apicale di area amministrativa cui la pianta organica del Comune assegna le funzioni di vice segretario coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Al Vicesegretario può essere affidato il compito della redazione dei verbali di giunta e di consiglio compatibilmente con le attribuzioni che la legge affida espressamente al segretario comunale.

3. Lo status giuridico del vice segretario sono disciplinati, tenuto conto e nel rispetto delle disposizioni legislative e della normativa contrattuale, nel regolamento organico del comune, nonché nel regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi.

Art. 79 - Segretario comunale e responsabili di servizi - incarichi - funzioni e responsabilità

1. Non essendo previsto dalla dotazione organica del Comune personale di qualifica dirigenziale il Sindaco, tenuto conto della dimensione organizzativa del Comune e previa deliberazione della Giunta, può attribuire al Segretario comunale l'esercizio diretto delle funzioni di direzione degli uffici e servizi comunali.
2. Il Sindaco, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, può attribuire con provvedimento motivato le funzioni stabilite dal terzo comma dell'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche, ai Responsabili degli uffici e servizi. Il Segretario comunale sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi comunali e ne coordina l'attività.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione, secondo il principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è loro attribuita.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.
5. Spettano ai Responsabili degli uffici e servizi, titolari degli incarichi di cui al secondo comma, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.
6. Sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare quelli indicati dal ricordato terzo comma dell'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e quelli che potranno ad essi essere attribuiti da disposizioni dello statuto e dei regolamenti;
7. In relazione a quanto disposto dall'Art. 110 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, l'Amministrazione può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla norma.

Titolo V

LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 80 - Convenzioni associative sovracomunali

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Enti per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla loro scadenza.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano, con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalla legge regionale di cui all'art. 33 dell'ordinamento ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

Art. 81 - Consorzi ordinari

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri enti e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità

- e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
- b) il Consiglio d'amministrazione ed il Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
 5. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
 6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.
 7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità della gestione del Consorzio.

Art. 82 - Consorzio di Polizia Municipale

E' istituito, il consorzio di Polizia Municipale, le cui finalità ed ordinamento è disciplinato da apposito statuto

Titolo VI
L'AUTONOMIA FINANZIARIA EMPOSITIVA:
PROGRAMMAZIONE E ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 83 - Autonomia impositiva e tariffaria

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma. A tal fine l'ente si avvale di tutte le fonti informative interne di cui dispone, collegate in rete con l'ufficio preposto al servizio entrate nonché di collegamenti con gli uffici e servizi pubblici che concorrono, con i dati di cui dispongono, alla tenuta dell'anagrafe, utilizzando, per quanto strettamente necessario, apporti esterni di comprovata competenza, professionalità e correttezza.
3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.
4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;
 - b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;
 - c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 84 - Autonomia finanziaria

1. Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una oculata amministrazione del patrimonio persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.
2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

Art. 85 - La programmazione operativa e finanziaria

1. Il Sindaco, con l'apporto del Consiglio e della Giunta, secondo quanto previsto dall'art. 53, 54 e 55, elabora e comunica al Consiglio comunale, entro i termini stabiliti con tale articolo, le linee programmatiche di sviluppo del Comune che stabiliscono il programma che l'Amministrazione intende realizzare nel corso del suo mandato.
2. La relazione previsionale e programmatica, con valenza triennale ed aggiornamento scorrevole annuale, deve stabilire il graduale piano di attuazione del programma di cui al precedente comma ed individuare, per ciascun esercizio, gli obiettivi da conseguire.
3. Il programma triennale delle opere pubbliche prescritto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, deve indicare le opere ed i lavori pubblici che il Comune intende realizzare nel triennio e precisare, nell'elenco di aggiornamento annuale, quelle da attuare nell'esercizio per il quale viene approvato.
4. Il bilancio di previsione pluriennale deve indicare la consistenza e la natura dei mezzi finanziari previsti per la copertura delle spese correnti e di quelle di investimento nell'arco del triennio, aggiornato di anno in anno. Verifica e conferma la fattibilità delle previsioni della relazione programmatica con la quale è coordinato. Ha carattere autorizzatorio.
5. Il bilancio di previsione annuale costituisce l'atto principale di attuazione della programmazione del Comune. Deve essere redatto in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. Con il bilancio deve essere

approvato, unitamente, l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui al terzo comma.

6. Gli atti previsti dal presente articolo, eccettuato quello di cui al primo comma, sono formati coerentemente con le linee programmatiche di sviluppo del Comune e secondo gli orientamenti espressi dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dagli altri responsabili dell'organizzazione previsti dal regolamento comunale di contabilità. Il regolamento stabilisce i tempi entro i quali i documenti programmatici e di bilancio sono rimessi alla Giunta comunale. Dopo l'esame e le valutazioni della Giunta e l'adeguamento alle indicazioni dalla stessa espresse, gli atti programmatici e di bilancio con gli allegati prescritti vengono messi a disposizione dei Consiglieri almeno venti giorni prima di quello previsto per l'inizio della trattazione da parte del Consiglio, che deve concludersi entro il 31 dicembre, salvo proroga disposta con le forme previste dalla legge.

Art. 86 - La contabilità

1. Nella tenuta della contabilità del comune si osservano le disposizioni dell'ordinamento adottato con il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e successive modificazioni e le norme stabilite dal regolamento comunale di contabilità.
2. Entro sei mesi dall'adozione dello statuto il Consiglio provvede se non vi ha già provveduto a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/02/1995 n. 77, ad adeguare il regolamento comunale di contabilità a quanto previsto dal D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, per la rilevazione mediante contabilità economica dei risultati di gestione da dimostrare nel rendiconto. Con lo stesso adeguamento sono previste nel regolamento comunale di contabilità le procedure e gli strumenti per l'adozione del controllo interno di gestione secondo quanto stabilito dall'art. 196 e seguenti del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dall'art. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 87 - La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge l'organo di revisione economico-finanziaria con l'osservanza delle modalità e tenuto conto dei limiti e vincoli stabiliti dall'art. 234 e segg. del D. Lgs. 18/8/2000n. 267.
2. L'organo di revisione economico-finanziaria esercita le sue funzioni secondo le modalità stabilite dalle norme richiamate nel precedente comma e, per quanto applicabili, nell'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
3. Il Consiglio comunale e le Commissioni consiliari permanenti possono richiedere la collaborazione dell'organo di revisione economico-finanziaria per la valutazione e l'approfondimento di particolari provvedimenti, situazioni, segnalazioni che hanno per oggetto aspetti della gestione contabile, finanziaria ed economica. I pareri sono richiesti e resi per scritto.
4. L'organo di revisione contabile può partecipare alle adunanze del Consiglio

indette per l'esame del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed alle altre riunioni dell'organo consiliare esprimendo, su richiesta , parere consultivo su provvedimenti e situazioni che rientrano nelle proprie funzioni. L'organo interviene alle adunanze nelle quali il Consiglio esamina il referto dall'organo stesso presentato per comunicare gravi irregolarità accertate nella gestione.

Titolo VII NORME FINALI

Art. 88 - Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 89 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.